COMUNE DI CECIMA Provincia di PAVIA

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CECIMA E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CECIMA PER LA CONCESSIONE GRATUITA DURANTE I MESI ESTIVI DELLA TERRAZZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CASTELLO E SUPERFICIE AD ESSA ADIACENTE

TRA
Il COMUNE DI CECIMA con sede in Cecima, via Ca d'Anna 2 - C.F. 86003530184 - nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica nata a il, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie
(CONCEDENTE)
E
L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CECIMA con sede presso gli uffici comunali - C.F. 95000420182 - nella persona del sig nato a il che interviene al presente atto
in qualità di legale rappresentante della Pro Loco (CONCESSIONARIO);
PREMESSO
• sul territorio del Comune di Cecima è stata istituita l'Associazione Pro Loco con l'intento di valorizzare le potenzialità turistiche, culturali, storiche, naturalistiche, enogastronomiche e sociali del territorio
• con deliberazione di giunta n del è stato disposto concedere gratuitamente durante i mesi estivi la terrazza del centro polifunzionale Castello e l'area ad essa adiacente alla associazione pro loco
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto della convenzione.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo della terrazza del centro polifunzionale Castello e la superficie ad essa adiacente come da planimetria allegata che forma parte integrante della presente convenzione (allegato sub A).

Art. 2 Durata della concessione

1. La concessione avrà decorrenza **24/05/2019** e scadenza **30/09/2019** e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta.

Art. 3 utilizzo

- 1. Le aree di cui all'art.1 oggetto vengono concesse in uso all'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CECIMA perché queste vengano gestite a favore della collettività anche attraverso la realizzazione, direttamente o tramite terzi convenzionati, di un punto di ristoro in considerazione del fatto che sul territorio del comune non esistono esercizi pubblici come bar, caffè o simili.
- 2. Il concessionario non può variare la destinazione dell'utilizzo delle aree di cui all'art.1, pena l'immediata decadenza della concessione.
- 3. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 1 relativamente alla realizzazione del punto ristoro, il concessionario non può cedere a terzi, a qualunque titolo ed in qualunque forma, l'uso e l'utilizzo delle aree fatto.

Art. 4 Responsabilità del concedente

- 1. Il concedente non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nelle aree così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.
- 2. Il concedente non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta in ordine all'attività svolta nel punto di ristoro dal concessionario o da terzi

Art. 5 Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al concedente in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

Art. 6 Obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario si impegna:
 - a) a lasciare libere le aree da persone e da cose, qualora il concedente decida di destinarli ad usi diversi da quelli stabiliti con la presente convenzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b) a vigilare in forma continuativa per la tutela di quanto compreso nelle aree concesse di proprietà comunale;
 - c) a risarcire al concedente eventuali danni arrecati durante il periodo della concessione;
 - d) a osservare tutte le disposizioni per l'utilizzo delle aree che durante il periodo della concessione vengono impartite dal concedente;
 - e) a eseguire piccoli lavori di manutenzione sulle aree in concessione per garantirne la buona conservazione.
- 2. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente articolo determina l'immediata decadenza della concessione.

Art. 7 Recesso

- 1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, dandone preavviso al concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima della data di rilascio.
- 2. Il concedente ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.

Art. 8 Riconsegna delle aree ed eventuali modifiche

1. Il concessionario si obbliga a riconsegnare le aree alla scadenza, recesso o decadenza dalla convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il concessionario riterrà di effettuare alle aree, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal concedente.

Art. 9 Spese - utenze e manutenzioni

1. Sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze di acqua, luce, riscaldamento e rifiuti. L'importo di tali spese a carico del concessionario sarà determinato nella differenza tra quanto speso negli anni precedenti e la spesa dell'anno. L'ufficio tecnico comunale provvederà a determinare l'importo dovuto dal concessionario a rendicontazione.

2. La pulizia delle aree è a carico del concessionario.

Art. 10 Compenso

1. Considerata la destinazione delle aree e le finalità sociali dell'Associazione, la concessione è gratuita.

Art. 11 Coperture assicurative

- 1. Il concedente dà atto che le aree coperte oggetto della presente convenzione sono assicurate con idonea polizza per la copertura di rischi da incendio al fabbricato e responsabilità civile per le responsabilità da imputarsi direttamente al concedente.
- 2. Entrambi i contraenti possono stipulare autonomamente polizze per la copertura dei rischi aggiuntivi, dandone comunicazione alla controparte.
- 3. Per quanto attiene l'attività del punto ristoro il concessionario si impegna a stipulare idonea convenzione.

Art. 12 Ispezioni

1. Il concedente mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare le aree in oggetto, concordando con il concessionario i tempi e modi, in relazione alle esigenze delle parti.

Art. 13 Cause di decadenza

1. Costituisce causa di decadenza, oltre alle ipotesi degli artt. 3 e 6, la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene.

Art. 14 Spese imposte e tasse

- 1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti della presente convenzione sono a carico del concessionario, nessuna esclusa o eccettuata.
- 2. Ai sensi dell'art. 5 p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive modifiche, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 15 Autorizzazioni

1. Il concessionario si impegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione, concessione o licenza relativa all'utilizzo dell'immobile per l'espletamento delle attività previste.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 17 Privacy

1. Il concedente ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.
Cecima, lì
Concessionario Associazione Pro Loco di Cecima
Concedente Comune di Cecima